

**Osservazioni Enel al DCO 133/2022/R/EEL in materia di
Attuazione dell'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n.4 in merito a interventi
sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili**

1. Osservazioni generali

Enel apprezza l'intento dell'Autorità di favorire il confronto con gli operatori nell'ambito dell'attuazione della disciplina ex art. 15-bis D.L. 4/2022. Entrando nel merito di quanto proposto nel DCO, si ritiene fondamentale condividere di seguito alcune considerazioni circa l'approccio che andrebbe adottato nel caso di gestione di un portafoglio di contratti a termine per la vendita dell'energia riferita ad un parco impianti rinnovabili.

In primo luogo, occorre evidenziare che gli operatori che attuano una gestione delle coperture a portafoglio tipicamente vendono le produzioni del proprio parco impianti uno o due anni prima della delivery, con una logica prevalentemente annuale che tiene conto, nella definizione dei volumi oggetto di copertura, dei possibili effetti di compensazione legati ai profili di produzione nei mesi dei diversi impianti presenti nel portafoglio. Pertanto, viene attuata una copertura "media", sia in termini di prezzi che di volumi, delle produzioni del proprio parco con riferimento all'intero anno. Tra l'altro, tale copertura "media" si rende necessaria anche in virtù della tipologia di contratti di vendita dell'energia effettivamente disponibili con un certo anticipo rispetto alla delivery. Infatti, la gran parte dei contratti di vendita disponibili uno o due anni prima della consegna e presenta profili tipicamente baseload. In quest'ottica, il prezzo medio di cessione del contratto di cui al § 3.4 lettera c) del documento di consultazione (di seguito indicato come PMC) deve necessariamente riferirsi a tutto l'anno e all'intero portafoglio dei contratti e degli impianti nella disponibilità dell'operatore ed essere calcolato seguendo il principio indicato al paragrafo citato.

In secondo luogo, e a supporto dell'adozione di un unico prezzo medio annuo di cessione dei contratti, si sottolinea che, nell'indicare i prezzi di riferimento zonali di cui al DL 4/22, il legislatore ha utilizzato un unico valore per ciascuna zona di mercato determinato come media aritmetica dei prezzi del mercato del giorno prima registrati nel decennio 2010-2020. Tale valore rappresenta quindi un prezzo di riferimento stabilito addirittura a livello pluriennale.

Infine, è importante tenere in considerazione che le strategie aziendali di copertura tramite vendite a termine possono comportare anche strutture contrattuali indirette (es. effettuate tramite accordi collaterali) che, nella sostanza, influiscono sul prezzo di vendita contrattuale. A tale proposito, il DCO fa correttamente riferimento a contratti di varia natura tra quelli ammissibili ai fine dell'applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 4/22.

Ciò premesso, si propone di seguito uno schema di calcolo delle restituzioni nel caso di gestione a portafoglio delle coperture per un parco di impianti rinnovabili. Tale schema risulta del tutto coerente con quanto indicato nel DCO che, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, lascia adeguata flessibilità ai produttori nell'applicazione del meccanismo.

2. Schema di calcolo semplificato per le restituzioni nel caso di operatore con parco impianti e gestione delle coperture a portafoglio

2.1 STEP 1 – Calcolo del prezzo medio di cessione del portafoglio di contratti (PMC)

Il PMC viene calcolato come media aritmetica dei prezzi medi ponderati orari del portafoglio contratti, secondo la seguente formula:

$$PMC = \frac{\sum_h PMP_h}{h(y)}$$

intendendosi con $h(y)$ il numero di ore ricomprese nell'anno solare.

I prezzi medi ponderati orari (PMP_h) vengono calcolati secondo la seguente formula:

$$PMP_h = \frac{\sum_c P_{c,h} \times V_{c,h}}{\sum_c V_{c,h}}$$

dove:

$P_{c,h}$ è il prezzo orario di ciascun contratto che insiste sull'ora "h"

$V_{c,h}$ è il volume orario di ciascun contratto che insiste sull'ora "h"

Il PMC così calcolato (un unico valore annuo valido per l'intero portafoglio di contratti e per l'intero parco impianti) è confrontato con i prezzi di riferimento zonali (P_z) al fine di stabilire le restituzioni per ciascuna zona.

2.2 STEP 2 – Calcolo delle restituzioni

Si premettono le seguenti definizioni:

$VI_{p,y}$ è il volume immesso dal parco "p" su base annuale

$VC_{p,y}$ è il volume del portafoglio contratti riferito al parco "p" su base annuale

$VI_{i,m}$ è il volume immesso dall'impianto "i" su base mensile

$VI_{i,h}$ è il volume immesso dall'impianto "i" nell'ora h

$h(m)$ sono le ore del mese m

P_z è il prezzo zonale di riferimento di cui al DL 4/22

$P_{spot,h}$ è il prezzo spot zonale nell'ora h

$P_{spot,m}$ è la media aritmetica dei prezzi spot zonali orari nel mese m

$R_{i,m}$ è la restituzione riferita all'impianti i per il mese di produzione m

Il calcolo delle restituzioni viene differenziato sulla base dei risultati ottenuti, per ciascuna zona di mercato, dal confronto tra il PMC e il P_z come illustrato di seguito.

➤ Impianti localizzati nelle zone per cui $PMC < P_z + 10\%$

a) Se $VC_{p,y} > VI_{p,y} \rightarrow$ tutto l'immesso $VI_{p,y}$ è escluso dal meccanismo

- b) Se $VC_{p,y} < VI_{p,y} \rightarrow$ calcolo della quota $Q_{p,y}\%$ di volumi immessi annuali $VI_{p,y}$ eccedente i volumi contrattuali annui dell'intero portafoglio $VC_{p,y}$ riferito al parco

$$Q_{p,y}\% = \frac{VI_{p,y} - VC_{p,y}}{VI_{p,y}} \quad [1]$$

Il valore $Q_{p,y}\%$ è calcolato considerando dati di preventivo dei volumi immessi per i mesi ancora non noti (nel caso il calcolo non venga effettuato a fine periodo). A fine periodo sarà calcolato il valore definitivo sulla base di tutti i dati effettivi di immesso nell'anno come meglio specificato al paragrafo 3.

Il calcolo della restituzione, su base mensile, deve essere a questo punto differenziato tra impianti programmabili e non programmabili:

- b.1) per ciascun **impianto programmabile** si applica la quota percentuale $Q_{p,y}\%$ ai volumi immessi effettivi mensili, secondo la seguente formula:

$$R_{i,m} = Q_{p,y}\% \times VI_{i,m} \times (P_{spot,m} - P_z) \quad [2]$$

- b.2) per ciascun **impianto non programmabile** si applica la quota percentuale $Q_{p,y}\%$ ai volumi immessi effettivi orari, secondo la seguente formula:

$$R_{i,m} = \sum_{h(m)} Q_{p,y}\% \times VI_{i,h} \times (P_{spot,h} - P_z) \quad [3]$$

➤ **Impianti localizzati nelle zone per cui $PMC > P_z + 10\%$**

- a) Se $VC_{p,y} > VI_{c,y} \rightarrow$ calcolo della restituzione mensile per ciascun impianto ($R_{i,m}$) sui valori immessi mensili ($VI_{i,m}$) secondo la seguente formula:

$$R_{i,m} = VI_{i,m} \times (PMC - P_z) \quad [4]$$

In tale contesto, l'utilizzo del PMC si giustifica in ragione di quanto espressamente previsto dallo stesso D.L. 4/2022 il quale, al comma 3, lett. b) definisce il prezzo di mercato dei contratti di fornitura, stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al successivo comma 7, come il "*prezzo indicato nei contratti*".

Tale definizione differisce da quella fornita dalla medesima norma con riferimento al prezzo di mercato per gli impianti di cui al comma 1, lett. a) e b) per quanto riguarda l'energia venduta spot (ossia il "*prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica*" o la "*media aritmetica mensile dei prezzi zionali orari di mercato dell'energia elettrica*").

Pertanto, risulta evidente che la stessa norma primaria, laddove ha voluto fare riferimento a un prezzo orario o a una media mensile dei prezzi orari, lo ha fatto espressamente con ciò confermando che i medesimi criteri non si applicano invece ai contratti di fornitura. Ciò senza considerare che, come riconosciuto dalla stessa Arera ed evidenziato nelle osservazioni generali del presente documento, tale impostazione risulta maggiormente coerente con la rappresentazione del prezzo di riferimento di cui all'allegato I-bis del medesimo D.L. 4/2022 che, come noto, prescinde dalle singole ore di riferimento.

b) Se $VC_{p,y} < VI_{c,y} \rightarrow$ ai volumi immessi ricadenti nella capienza dei volumi contrattuali si applica la seguente formula per il calcolo della restituzione mensile di ciascun impianto:

$$R_{i,m} = VI_{i,m} \times (1 - Q_{p,y}\%) \times (PMC - P_z) \quad [5]$$

mentre, alla produzione immessa eccedente i volumi contrattuali si applica la formula [2] per gli impianti programmabili e la formula [3] per gli impianti non programmabili.

Tutti volumi indicati nelle precedenti formule sono calcolati al netto delle esclusioni indicate al § 4.3 del DCO in merito all'energia incentivata e all'energia accumulata e immessa riferibile ad un precedente prelievo da rete (es. pompaggi).

Quindi, in definitiva, il calcolo proposto è basato sull'intero anno tenendo però conto della specificità degli impianti programmabili e non programmabili, trattati rispettivamente su base mensile e oraria per quanto riguarda i volumi spot, in coerenza con quanto espresso nel DL 4/2022.

3 Modalità di liquidazione delle restituzioni dovute

La modalità più semplice per liquidare gli importi dovrebbe considerare un calcolo unico effettuato alla fine dell'anno. In tal modo, si avrebbe infatti la possibilità di tenere in considerazione i volumi effettivamente immessi. Tuttavia, qualora si ritenesse necessario disporre di una liquidità di risorse provenienti dal meccanismo in esame già in corso d'anno, si potrebbe procedere nel seguente modo.

In corso d'anno si liquiderebbe la quota di restituzione per i mesi trascorsi al momento del calcolo. Successivamente, si procederebbe a liquidazioni mensili fino alla fine dell'anno. Tali liquidazioni sarebbero basate, per quanto riguarda il fattore $Q_{p,y}\%$, sui consuntivi relativi a buona parte dell'anno e su valori stimati per i mesi residui. Una volta noti i valori effettivi di immissione dell'intero anno, si procederebbe ad effettuare i calcoli sulla base di tale dati (ottenendo il valore definitivo di $Q_{p,y}\%$) e a liquidare gli eventuali scostamenti attraverso un conguaglio.

4 Risposte agli spunti di consultazione

S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

Si ritiene che i contenuti minimi della dichiarazione siano sufficientemente puntualizzati. Alla luce di quanto espresso nelle osservazioni generali nonché delle peculiarità nella gestione degli impianti e dei contratti di vendita tipiche di ciascun operatore, si ritiene fondamentale mantenere un elevato grado di flessibilità nell'implementazione del meccanismo, fermi restando i contenuti minimi indicati nel DCO e gli obiettivi alla base del meccanismo stesso. In tal senso, non si ritiene necessario specificare ulteriori elementi e si rimanda alla proposta di schema di calcolo presentata al paragrafo 2 del presente documento per i dettagli implementativi applicabili nel caso di un operatore con parco impianti e gestione delle coperture a portafoglio.

S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

Considerando la complessità che caratterizza alcune gestioni e posizioni contrattuali, si propone di estendere il termine di cui al presente spunto a 90 giorni.

S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

Come già indicato in risposta allo spunto 1, si sottolinea la necessità di mantenere un elevato grado di flessibilità nell'ambito della disciplina in oggetto, così da renderla facilmente adattabile alla varietà di strategie industriali adottate dagli operatori nella gestione degli impianti e dei contratti a portafoglio. A tale proposito, si ritiene che il documento di consultazione puntualizzi sufficientemente gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa per la quale il meccanismo trova applicazione e si rimanda di nuovo alla proposta di schema di calcolo presentata al paragrafo 2 di questo documento per l'implementazione di dettaglio nel caso di un operatore con parco impianti e gestione delle coperture a portafoglio.

S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?

In merito alla quantificazione delle partite economiche e alle tempistiche di applicazione, si rimanda alla proposta di liquidazione presentata al paragrafo 3 di questo documento.

S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?

Si concorda con la possibilità lasciata agli operatori di effettuare direttamente il calcolo delle partite economiche, rendendolo disponibile al GSE secondo le tempistiche indicate nella proposta di cui al paragrafo 3 del presente documento.